



Numero 232 pag. 51 del 30/9/2011

PERITI INDUSTRIALI

Dal 7 ottobre in vigore le nuove regole della riforma. Ecco cosa cambia

Prevenzione incendi avanti

Al via il processo di snellimento delle procedure

Al via la nuova riforma della prevenzione incendi. Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi introdotto dal dpr 1 agosto 2011, n. 151 (pubblicato sulla G.U. 221 del 22 settembre 2011) e le cui regole entreranno in vigore il prossimo 7 ottobre, infatti, ha inizio un processo di snellimento del sistema autorizzativo in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per la prima volta, infatti, in una materia così complessa viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione al livello di rischio connesso con l'attività. Questo naturalmente, mantenendo inalterato il livello di sicurezza che oggi la prevenzione incendi ha raggiunto in Italia. Va, infatti, ricordato che l'Italia ha un numero di vittime per incendi (per milione di abitanti) che è il più basso al mondo, così come è il più basso al mondo il costo (in termini percentuali rispetto al pil) dei danni dovuti all'incendio. Cambiano così dopo 30 anni le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (di cui al dm 16/02/1982) che da 97 si riducono a 80, e vanno in pensione gli allegati A e B del dpr 689/59. Le attività soggette vengono ripartite in tre categorie (A, B, C), individuate a seconda della gravità del rischio, della dimensione o del grado di complessità dell'attività stessa e i procedimenti vengono differenziati, divenendo più semplici per le attività meno complesse (A e B). In questo modo, per le attività rientranti nella categoria A, soggette a norme tecniche verticali, sparisce il parere di conformità e il progetto deve essere presentato contestualmente alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Per le attività in B e C invece, viene mantenuto il parere di conformità, ma l'inizio attività sarà assoggettato alle procedure previste a lavori ultimati per la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Una semplificazione avverrà anche per i controlli in campo, che nel caso di attività di tipo A e B diverranno a campione, mentre per le attività di categoria C saranno a tappeto. Quali quindi i criteri che hanno ispirato il Corpo nazionale nell'emanazione di questa nuova riforma? Innanzitutto l'eliminazione, la riduzione o semplificazione delle procedure ridondanti o sproporzionate in relazione alla dimensione, all'attività esercitata dall'impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; l'informatizzazione e poi l'estensione dell'autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati e delle agenzie per le imprese. Anche i professionisti quindi, con la riforma, assumono un ruolo di maggiore coinvolgimento nel sistema della prevenzione e della sicurezza. Proprio per questo, con il decreto dello scorso 5 agosto (pubblicato su G.U. 206 del 5 settembre 2011) è stato aggiornato il provvedimento precedente (dm 25 marzo 1985) di individuazione delle procedure e dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi del ministero dell'interno per il rilascio delle certificazioni in materia di prevenzione incendi.